

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

**Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni
30 novembre – 22 dicembre 2020**

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
CAUSA C-350/20 ITALIA CORTE COSTITUZIONALE	PCM- DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI MIN. ECONOMIA E FINANZE INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE MINISTRO PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA PCM – DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE	Lavoro e politiche sociali - sicurezza e assistenza sociale - parità di trattamento - assegni di natalità e maternità - concessione - permesso unico Interpretazione dell'art 34 - sicurezza sociale e assistenza sociale - della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione all'art 12, par 1, lett. e) - diritto alla parità di trattamento – della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. <i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico il diritto ad ottenere gli assegni di natalità e maternità, già concessi agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</i>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-279/20 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MINISTRO PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali – Ricongiungimento familiare</p> <p>Interpretazione, alla luce della pronuncia della CGUE del 12 aprile 2018, C-550/16, dell’art. 4.1, lett. c., della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, che autorizza l'ingresso e il soggiorno nell’UE dei figli minorenni del soggiornante.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di interpretare estensivamente la giurisprudenza CGUE richiamata - secondo cui, nel caso di ricongiungimento familiare del genitore con un minore non accompagnato al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, la minore età deve essere posseduta al momento della presentazione della propria domanda di asilo – nel senso che, in un caso inverso di ricongiungimento familiare del figlio con il padre soggiornante al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, il requisito della minore età del figlio debba essere posseduto alla data di presentazione della domanda d'asilo da parte del genitore.</i></p>
<p>C-303/20 POLONIA</p>	<p>PCM- DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p> <p>AGCM – AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori - Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore – Violazione – Sanzioni.</p> <p>Interpretazione dell’art 8 par 1 - obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore – e dell’art 23 – sanzioni – della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio sull’adeguatezza e sufficienza di una norma nazionale di recepimento che, rispetto all’obbligo imposto agli Stati membri dall’art 23 della direttiva 2008/48/CE di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione da parte del creditore dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, stabilisce, per tale fattispecie, la comminazione della sola sanzione pecuniaria.</i></p>

<p>C-333/20 ROMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. SALUTE MIN. SVILUPPO ECONOMICO AGCM – AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AIFA-AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO</p>	<p>Fiscalità- Definizione di stabile organizzazione ai fini IVA- Fornitura di servizi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dello Stato in cui ha sede l'attività economica del fornitore-</p> <p>Interpretazione dell'articolo 44 (“<i>Prestazioni di servizi effettuate da intermediari</i>”), seconda frase, della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e degli articoli 10 e 11, concernenti il luogo delle operazioni imponibili, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se, ai fini della configurazione di una stabile organizzazione, sia necessario che la società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della sede dell'attività economica, abbia la disponibilità diretta dei mezzi umani e tecnici da essa impiegati nel territorio di quest'ultimo Stato, o se sia sufficiente che tale società abbia accesso a tali mezzi umani e tecnici attraverso un'altra società affiliata, da essa controllata in quanto detiene la maggioranza delle quote sociali.</i></p> <p><i>Dubbio se sia necessario che la presunta organizzazione stabile partecipi direttamente alle decisioni relative alla cessione dei beni o se sia sufficiente che tale società disponga, nello Stato in cui effettua la cessione di beni, di mezzi tecnici e umani messi a sua disposizione mediante contratti conclusi con società terze e aventi ad oggetto attività che sono in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle vendite.</i></p>
<p>C-336/20 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. SVILUPPO ECONOMICO BANCA D'ITALIA</p>	<p>Tutela dei consumatori- Contratto di credito ai consumatori- Informazioni da inserire- Decadenza dal diritto di recesso- Legittimazione al rinvio pregiudiziale da parte di un giudice monocratico</p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/48 CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in particolare articolo 10 (“Informazioni da inserire</p>

	<p>ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p> <p>AGCM – AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>nei contratti di credito”) , paragrafo 2, lettere a), b), l), p), e t) e art. 14 (“Diritto di recesso”), par. 1</p> <p><i>Dubbio se sia conforme al diritto dell’UE una normativa nazionale che per quanto attiene alle informazioni obbligatorie sul diritto di recesso rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.</i></p> <p><i>Dubbio se in base al diritto dell’UE, il termine di recesso inizia a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dalla normativa europea sono fornite in modo completo ed esatto ovvero se ciò valga solo in caso di difetto assoluto delle informazioni ma non di loro inesattezza.</i></p> <p><i>Dubbio se il diritto di recesso sia soggetto a decadenza e se questa, quale limitazione nel tempo del diritto di recesso, necessiti di una disposizione di legge.</i></p> <p><i>Dubbio se il creditore possa fornire al mutuatario a posteriori le informazioni obbligatorie sul diritto di recesso consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere. Qualora i principi applicabili in base al diritto dell’Unione alla decadenza del diritto di recesso di un consumatore nei contratti di credito ai consumatori dovessero divergere dalle norme cogenti del diritto internazionale, dubbio su quali siano i criteri giuridici che il giudice nazionale è tenuto ad applicare in un siffatto conflitto di norme.</i></p> <p><i>Dubbio se un giudice monocratico, delegato dal Collegio alla risoluzione di una controversia, possa procedere direttamente al rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 par. 2 TFUE senza rimettere la questione al Collegio delegante”.</i></p>
<p>Cause riunite C-339/20 e C-397/20</p> <p>FRANCIA</p>	<p>PCM- DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p>	<p>Comunicazioni elettroniche/ Concorrenza-</p> <p>Reato di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato- Utilizzo da parte dell’Autorità competente di dati conservati da un operatore di telecomunicazioni- Diritto alla tutela della vita privata- Interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva</p>

	<p>AGCM – AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AGCOM-AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p> <p>GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>CONSOB COMMISSIONE ITALIANA PER LE SOCIETA' E LA BORSA</p>	<p>2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, nonché dell'articolo 23 (<i>"Poteri delle autorità competenti"</i>), paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato alla luce degli articoli 7 (<i>"Nulla poena sine lege"</i>), 8 (<i>"Diritto al rispetto della vita privata e familiare"</i>) e 11 (<i>"Libertà di riunione e di associazione"</i>) della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo.</p> <p><i>Dubbio se sia conforme al diritto dell'UE e alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo una normativa nazionale che impone agli operatori di comunicazioni elettroniche una conservazione temporanea ma generalizzata dei dati di collegamento alla rete intranet per consentire all'autorità competente lo svolgimento di indagini sulla violazione delle disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato. Nel caso di risposta negativa, dubbio se il giudice nazionale possa mantenere temporaneamente gli effetti di tale normativa non conforme al fine di evitare un'incertezza giuridica e di consentire che i dati raccolti e conservati in precedenza siano utilizzati per svolgere indagini sugli abusi di mercato.</i></p>
<p>C-352/20</p> <p>UNGHERIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p> <p>CONSOB COMMISSIONE ITALIANA PER LE SOCIETA' E LA BORSA</p>	<p>Politica monetaria e unione bancaria – Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari- Politiche di remunerazione -</p> <p>Dividendi versati a membri del consiglio di amministrazione che sono sia dipendenti sia azionisti di tali organismi- Natura di incentivo di tali dividendi.</p> <p><i>Dubbio se nell'ambito di applicazione delle politiche di remunerazione delle società di gestione di fondi di investimento rientrano dividendi distribuiti ai dirigenti, direttamente, in quanto titolari di azioni detenute nella società di gestione di fondi di investimento, o indirettamente mediante società per azioni di tipo unipersonale il cui capitale è detenuto dai medesimi dirigenti.</i></p>

<p>Cause riunite C-368/20 e C- 369/20</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN INTERNO</p>	<p>Giustizia e Diritti fondamentali- Divieto di controlli alle frontiere interne Proroga dei controlli in forza di numerosi regolamenti nazionali con superamento dei limiti temporali previsti dal codice frontiere Schengen – Ammissibilità – Compatibilità con il diritto alla libera circolazione</p> <p>Interpretazione del Regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), articoli 25 (“<i>Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne</i>”) e 29 (“<i>Procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne</i>”) nonché degli articoli 21, par. 1 TFUE, concernente il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli S.M. e 45, par. 1 (“<i>Libertà di circolazione e di soggiorno</i>”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se, in assenza di una decisione del Consiglio emessa ai sensi del Regolamento Schengen, sia conforme alla normativa dell’U.E. una legislazione nazionale che consentendo, attraverso una serie di regolamenti interni, il cumulo dei periodi di proroga dei controlli alla frontiera, determina l’effetto di ripristinare i medesimi controlli per un periodo superiore a quello stabilito dal medesimo Regolamento.</i></p> <p><i>Dubbio se il diritto alla libera circolazione di ogni cittadino dell’Unione debba interpretarsi come comprensivo del diritto di non sottostare a controlli sulle persone alle frontiere interne fatte salve le condizioni e le deroghe contemplate dai trattati e in particolare dal Codice Shengen. Nell’ipotesi di risposta affermativa alla seconda questione, dubbio se sia conforme al diritto dell’UE una normativa nazionale, la quale impone, a pena di sanzione amministrativa, di esibire il passaporto o la carta d’identità all’ingresso attraverso le frontiere interne anche nel caso in cui questo specifico controllo sia in contrasto con le disposizioni di diritto dell’Unione.</i></p>
<p>C-370/20</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>Salute/ Tutela dei consumatori- Vendita di sigarette tramite distributore automatico- Definizione di “immissione sul mercato” - Divieto di dissimulare le avvertenze relative alla salute</p>

	<p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>AGCM – AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Interpretazione della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, articolo 8 (“Disposizioni generali”), paragrafo 3, prima frase (nozioni di «immissione sul mercato» e «dissimulazione») e paragrafo 8 (nozione di «illustrazioni sulle confezioni unitarie»).</p> <p><i>Dubbio se la vendita dei pacchetti di sigarette mediante distributore automatico costituisca una «immissione sul mercato» ai sensi del diritto dell'UE. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se l'occultamento delle avvertenze relative alla salute apposte sulle confezioni unitarie dovuto alla messa a disposizione dei pacchetti di sigarette all'interno di un distributore automatico costituisca una dissimulazione ai sensi del diritto dell'UE.</i></p>
<p>C-385/20</p> <p>SPAGNA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM – AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Tutela dei consumatori – clausola abusiva – dichiarazione di nullità – valore della controversia – liquidazione delle spese processuali.</p> <p>Interpretazione degli articoli 6, par 1 - non vincolatività delle clausole abusive - e 7, par 1 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di norme e giurisprudenza nazionali che, nel caso di valore indeterminato di una controversia, il valore stesso, ai fini della liquidazione delle spese e onorari posti a carico della parte soccombente, si riduce legalmente ad una somma predeterminata non consentendo così, nei giudizi di accertamento dell'abusività di una clausola, di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola dichiarata in suo favore giudizialmente abusiva; dubbio, inoltre, se una tale limitazione della liquidazione delle spese processuali comporta una riduzione dell'entità del risarcimento e renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio giurisdizionale dei diritti dei consumatori che dovranno sopportare parte delle predette spese.</i></p>

<p>C-391/20 LETTONIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ISTRUZIONE</p> <p>AGCM – AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Mercato unico – Libertà di stabilimento, libera prestazioni di servizi e libertà di impresa – restrizioni - insegnamento negli istituti di istruzione superiore – obbligo all'uso della lingua ufficiale</p> <p>Interpretazione degli articoli del TFUE 49 – libertà di stabilimento – 56 – libera prestazioni dei servizi e articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE – libertà di impresa.</p> <p><i>Dubbio se una normativa nazionale che limita le possibilità per gli istituti di insegnamento superiore privati di offrire ed erogare corsi in lingue straniere, se non in casi specifici, rispetto alla lingua ufficiale – lingua lettone –, costituisca una misura restrittiva alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di impresa e se tale misura sia giustificata, idonea e proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della lingua ufficiale quale manifestazione dell'identità nazionale.</i></p>
<p>C-392/20 POLONIA</p>	<p>PCM- DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Questioni istituzionali – Apposizione formula esecutiva su decisione dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)</p> <p>Interpretazione dell'art. 299 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se l'art. 299 TFUE in materia di apposizione della formula esecutiva trovi applicazione anche in caso di decisioni adottate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA e dubbio se ai fini della verifica dell'autenticità del titolo l'autorità chiamata ad apporre la formula esecutiva sullo stesso debba limitarsi ad accertare che esso sia stato emesso dalle istituzioni dell'Unione indicate nell'articolo 299 TFUE o se sia tenuto ad appurare anche che l'istanza per l'apposizione della formula esecutiva sia stata proposta prima che sia decorso il termine previsto dalle disposizioni del diritto dell'Unione e, eventualmente, che il credito accertato nel titolo esecutivo non sia prescritto.</i></p>
<p>C-393/20 POLONIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali - Assicurazione della responsabilità civile – Competenza giurisdizionale</p> <p>Interpretazione delle disposizioni sul foro speciale, in materia di assicurazioni, della “parte lesa” e/o del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente</p>

	<p>ART – AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p> <p>IVASS – ISTITUTO DI VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p>	<p>la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio se l'officina polacca, a cui il soggetto polacco vittima di un incidente stradale occorso in Polonia si è rivolto per le riparazioni e ha ceduto ex contractu il proprio credito a titolo di risarcimento del danno, possa avvalersi del foro speciale della persona lesa e/o del luogo in cui si è verificato il danno per agire contro l'assicuratore del responsabile del sinistro avente sede legale in Danimarca.</i></p>
<p>C-398/20</p> <p>REP. CECA</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p>	<p>Fiscalità – direttiva iva – riduzione base imponibile- stato di insolvenza - rettifica dell'importo IVA – impossibilità.</p> <p>Interpretazione dell'art 90, par 1 e 2 - riduzione della base imponibile – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una disposizione nazionale la quale non consente la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto a valle per un importo corrispondente a un credito non pagato da un debitore insolvente in quanto tale credito era sorto nel corso dei sei mesi antecedenti la decisione giudiziaria d'insolvenza del debitore.</i></p>
<p>C-410/20</p> <p>SPAGNA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Mercato interno - Direttiva BRRD (bail-in) – Tutela degli azionisti di enti creditizi sottoposti a risoluzione</p> <p>Interpretazione del principio, di cui alla direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. BRRD), secondo cui gli azionisti devono sopportare per primi le perdite, in relazione agli strumenti di tutela azionabili dagli investitori che abbiano sottoscritto, nell'ambito di un aumento di capitale, azioni di una banca poi sottoposta a risoluzione.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità per l'azionista di far valere non solo nei confronti della banca risolta, ma anche e soprattutto avverso l'entità che ad essa sia succeduta, pretese risarcitorie e/o restitutorie a motivo dell'inesattezza delle informazioni contenute nel prospetto di emissione ovvero in ragione</i></p>

		<i>dell'invalidità del contratto di sottoscrizione delle azioni.</i>
C-421/20 GERMANIA	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM – AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AGCOM-AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Proprietà intellettuale/Giustizia e diritti fondamentali - Contraffazione disegni e modelli comunitari – Applicabilità della <i>lex fori</i> da parte della giurisdizione del <i>locus commissi delicti</i> –</p> <p>Interpretazione dell'articolo 82, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari e interpretazione dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento n.864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.</p> <p><i>Dubbio su quali siano le norme in base alle quali individuare la legge nazionale applicabile con riferimento alle domande di adozione di provvedimenti conseguenti alla contraffazione, diversi dalle richieste risarcitorie, quali ad esempio quelle connesse al diritto di ottenere dal contraffattore informazioni, dati contabili, l'esibizione di documenti o la consegna di materiali contraffatti ai fini della loro distruzione.</i></p>
C-490/20 BULGARIA	<p>PCM- DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali - Omogenitorialità e rilascio del certificato di nascita</p> <p>Interpretazione dell'art. 4 TUE, degli artt. 20 e 21 TFUE nonché degli articoli 4,7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se sia consentito alle autorità amministrative di uno Stato membro, di rifiutare il rilascio di un certificato di nascita di un bambino con nazionalità di detto Stato, avvenuta in un altro Stato membro e attestata da un certificato di nascita di quest'ultimo Stato nel quale due persone di sesso femminile sono registrate come madri, senza precisare se e quale delle due è la madre biologica, con la motivazione che la ricorrente si rifiuta di indicare chi è la madre biologica del bambino.</i></p>